



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 173 del 13/12/2013 -
Determinazione nr. 3039 del 13/12/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Autorizzazione allo scarico in torrente Cosa di acque reflue urbane provenienti dall’impianto di trattamento e da scolmatore di piena a servizio della rete fognaria dell’abitato di Ghet in comune di Castelnuovo del Friuli.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello n. 5, con nota prot. n. 398/U/2013 di data 14.08.2013, assunta al prot. n. 64483 del 19.08.2013 ha presentato, a nome dell’Amministratore delegato pro-tempore, istanza di modifica (aggiunta di un nuovo sfioratore a monte dell’impianto) dell’autorizzazione allo scarico in torrente Cosa di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2994 del 15.12.2011;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 18.10.2013 assunte al protocollo n. 76345 del 21.10.2013 e di data 07.10.2013 assunte al protocollo n. 74323 del 09.10.2013;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane, di data 14.08.2013, sottoscritta dal Direttore Operativo della Società;
- elaborato grafico tav. U “Particolare fognatura borgata Ghet” di data 13.08.2013, sottoscritta dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all’art. 74 c.1 lett. dd) del D.Lgs. 152/06 e Del. C.I. 04.02.77 (allegato 4) sottoscritta dal Responsabile del Servizio Ufficio tecnico del comune di Castelnuovo del Friuli, di data 07.10.2013;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2994 del 15.12.2011:

- C.T.R., scala 1:5.000;
- Planimetria “Impianto loc. Ghet” di data 16.11.2009, scala 1:500;
- Planimetria impianto “Particolare schema A” scala 1:100;
- mappa catastale, scala 1:2.000;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell'Amministratore delegato pro tempore della Società e di data 14.08.13;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dal sistema di trattamento ubicato in località Ghet e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena posto a monte dell'impianto, su torrente Cosa;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Ghet;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 13 abitanti equivalenti (A.E.), come indicato nella scheda di rilevamento del 14.08.2013;
- le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
- lo scarico è sottoposto a trattamento finale in vasca Imhoff avente potenzialità di 210 A.E e attualmente ne tratta 13;
- nella planimetria tav. U di data 13.08.2013 è indicato, a valle della vasca Imhoff, il pozzetto di campionamento con la dicitura "*pozzetto n. 21 con salto di fondo e di campionamento*";
- lo scarico finale recapita nel torrente Cosa, "*...corpo idrico superficiale con portata continuativa durante tutto l'anno*";

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 69812 del 18.09.2013, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando, fra l'altro, anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, il Comune di Castelnovo del Friuli e la Regione FVG Direzione Centrale Ambiente, energia e Politiche per la montagna;

PRESO ATTO che ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone:

- ha indicato nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, la necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;
- ha comunicato nella nota prot. n. 6490 del 04.12.13 che non rileva motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui trattasi;

RITENUTO, nel caso in questione, che per lo scarico di cui trattasi debba essere rispettata la tabella C1 del Piano Generale per il risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 12 e 23 delle Norme di attuazione dello stesso,

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto

di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00, versati in occasione della richiesta di autorizzazione del 14.08.13, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 4818 del 20.08.2013;

RILEVATO che:

- la Società aveva presentato istanza datata 13.06.13 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle reti fognarie di Paludea e Ghet e che la stessa è stata archiviata come risulta dalle note prot. 69838 e 69812 del 18.09.13;
- per tale istanza era stato effettuato versamento di totali € 220,00, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 3621 del 18.06.13;

RISCONTRATO che, per questa autorizzazione allo scarico e per l'autorizzazione allo scarico delle reti fognarie di Paludea, sono stati richiesti i pareri tecnici-ambientali ad ARPA e che deve essere conguagliato anche quanto versato in occasione della istanza cumulativa, sopra riportata, afferente alle due reti;

RITENUTO pertanto di procedere ad unico conguaglio nel provvedimento di autorizzazione allo scarico della rete fognaria di Paludea, al fine di compensare cumulativamente le poste già versate con le spese sostenute, atteso che si tratta di un unico gestore e per reti fognarie dello stesso comune;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla

regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A., è autorizzata, in persona dell'Amministratore delegato Pro tempore, allo scarico terminale con immissione unificata in corso d'acqua superficiale "Torrente Cosa" di acque reflue urbane in comune di Castelnovo del Friuli provenienti dal sistema di depurazione ubicato in località Ghet e dallo scolmatore di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, per lo scarico dal sistema di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.R.G. n. 384/82;
 - b) il sistema di trattamento dei reflui deve essere mantenuto in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - c) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
 - i componenti dei sistemi di trattamento per le eventuali ispezioni;
 - il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.P.G.R. n. 384/82.I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno una volta all'anno sui reflui in ingresso ed in uscita dal sistema di trattamento sui parametri COD, BOD, materiali in sospensione totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P). I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che si provvederà al conguaglio delle spese sostenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico per l'abitato di Paludea.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Castenovo del Friuli, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli

del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 13/12/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 13/12/2013 03:03:02

IMPRONTA: 40EDBDAC8CC336EBC9559C600558E7602BA44A489C957CCB0405C39D9C2DE213
2BA44A489C957CCB0405C39D9C2DE213D042430422CE9FFEAE5F6B37546DAF57
D042430422CE9FFEAE5F6B37546DAF57C846131A768DED5C3DC3B67D1F69AC2C
C846131A768DED5C3DC3B67D1F69AC2C66FFE1CB4132C4DECA3892D7F1232D66